

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LUCIANO MARIA GIUSEPPE MUNARI

Seduta del 28/01/2020

FATTO

La parte ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 29/01/2014 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente in data 31/01/2019, dopo il pagamento di 58 rate su 120, senza ottenere l'integrale rimborso degli oneri non maturati.

Pertanto, la parte ricorrente chiede il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 2.508,17 (somma al netto dell'importo di € 276,87 ricevuto in sede di estinzione anticipata) di cui: € 403,89 a titolo di "commissioni di attivazione", € 62,00 a titolo di "commissioni di gestione pratica e documentale", € 2.042,28 a titolo di "commissioni di intermediazione". Chiede inoltre la corresponsione degli interessi legali dalla data di estinzione anticipata del finanziamento.

La parte resistente, nelle controdeduzioni, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia con decorrenza 31/01/2019 (in corrispondenza della rata n. 58), ha eccepito la natura *up front* delle commissioni di attivazione ed intermediazione; ha affermato di aver rimborsato le commissioni di gestione sulla base dei principi contabili internazionali IFRS-IAS; ha proposto il rimborso di euro 372,71, somma non accettata dal ricorrente in sede di riscontro al reclamo.

Pertanto la parte resistente chiede il rigetto del ricorso o, in subordine, che l'ABF ritenga congrua la proposta di rimborso effettuata o, infine, in via di ulteriore subordine, di scomputare dalle somme di cui la banca venisse ritenuta debitrice quanto già abbuonato in precedenza.

DIRITTO

La controversia sottoposta all'esame del Collegio verte sulla questione del mancato



rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie nonché degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

La controversia va risolta in base a quanto stabilito dal Collegio di Coordinamento, che, con la pronuncia n. 26525 del 17/12/2019, ha enunciato il seguente principio di diritto:

“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

In merito al criterio da seguire per il rimborso dei costi up front, nella suddetta decisione, il Collegio di Coordinamento ha inoltre affermato che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale”.* Il Collegio decide di attenersi a tale criterio.

Nel caso di specie, in base alla loro descrizione e al condiviso orientamento dei Collegi territoriali, le commissioni di attivazione e di gestione sono da considerare di natura *recurring*, mentre le commissioni di intermediazione sono da considerare di natura *up front*.

Pertanto, in base alle più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto e in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento, si ottiene il seguente risultato:

durata del finanziamento	120					
rate scadute	58					
rate residue	62					
TAN	5,85%					
% da retrocedere	29,35%					
		restituzioni				
	importo	in proporzione lineare		in proporzione con gli interessi	rimborsi	tot ristoro
comm. attivazione	€ 1.317,60	€ 680,76	<- PL	€ 386,77	€ 238,22	€ 442,54
comm. gestione	€ 120,00	€ 62,00	<- PL	€ 35,22	€ 38,65	€ 23,35
comm. intermediazione	€ 3.952,80	€ 2.042,28	PI ->	€ 1.160,30		€ 1.160,30
rimborsi senza imputazione						
	tot rimborsi ancora dovuti					€ 1.626,19
	rimb già effettuati, decurtati					€ 276,87
	voci da rimborsare					3
	- in proporzione lineare / <- PL					2
	- in proporzione con gli interessi / PI ->					1
	interessi legali					Si

L'importo come sopra calcolato (€ 1.626,19) non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 2.042,28), la quale ha computato anche le commissioni di intermediazione col metodo di calcolo *pro rata temporis*.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Con riferimento alla corresponsione degli interessi legali, si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5304/13, che ne riconosce la natura meramente restitutoria e non risarcitoria, con la conseguenza che il decorso del calcolo degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.626,19, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA